

a cura dell'Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali

Flussi 2025 – Precompilazione delle domande dal 1° novembre al 30 novembre 2024

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2024 il Decreto Legge n. 145/2024 in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il 10 dicembre 2024.

Al provvedimento di cui sopra dovrà ora seguire la consueta **circolare congiunta** del Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero dell'Agricoltura e Ministero del Turismo che **definirà**, tra l'altro, **i settori interessati alla precompilazione** delle domande e le modalità di compilazione.

Si segnalano le principali novità:

- ➢ eliminazione del limite delle quote per la conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per lavoro stagionale nonché dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'Unione Europea;
- ➤ obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro, dovrà quindi fornire un indirizzo PEC per consentire l'invio delle comunicazioni relative all'iter della domanda di nulla osta lavoro;
- la sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, con conseguente soppressione dell'obbligo, per il datore di lavoro ed il lavoratore, entro 8 giorni dall'ingresso di quest'ultimo nel territorio nazionale, di recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SPI) ai fini della sottoscrizione del contratto stesso. Si prevede che entro il termine di 8 giorni, il datore di lavoro ed il lavoratore provvedano a sottoscrivere digitalmente (mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata) il contratto di soggiorno, il quale, dovrà essere trasmesso a cura del datore di lavoro allo SPI per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno. Il lavoratore potrà sottoscrivere il contratto anche in forma autografa. Nel caso di mancata trasmissione, nel termine di 8 giorni, del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente, salvo impedimento di forza maggiore, è prevista la revoca del nulla osta;
- ➢ l'obbligo per il datore di lavoro di confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di tale conferma da parte del datore di lavoro, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta è revocato. La norma trova applicazione alle domande di visto presentate dal 9 gennaio 2025;
 - Viene, inoltre, prevista l'irricevibilità della richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro che, nel triennio precedente, non ha sottoscritto il contratto di soggiorno all'esito di precedente, analoga richiesta nonché nel caso di domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione, risulti emesso decreto che dispone il giudizio o condanna per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo;
- ➤ la riduzione dei termini per la preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, che passano da 15 ad 8 giorni. Di conseguenza, se il centro per l'impiego non comunica entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta di aver individuato uno o più lavoratori disponibili e in linea con il profilo ricercato, il datore di lavoro può legittimamente ritenere che la ricerca abbia avuto esito negativo e procedere con la richiesta di nulla osta al lavoro;

➤ la **possibilità per i lavoratori stagionali** di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un **nuovo contratto entro 60 giorni dalla scadenza del precedente**.

Alle modifiche sopra evidenziate, che hanno carattere ordinamentale, si accompagnano altre disposizioni introdotte **in via sperimentale per il 2025** e finalizzate alla razionalizzazione delle procedure di rilascio del nulla osta in relazione agli ingressi previsti per lo stesso 2025 dal DPCM del 27 settembre 2023.

In primo luogo, viene anticipata la fase di **precompilazione delle domande**, anche al fine di consentire tempi più ampi per i controlli e la regolarizzazione o l'esclusione delle domande non procedibili.

Nell'ambito di tale fase, infatti, le amministrazioni interessate effettueranno un controllo di veridicità sulle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro nonché sull'osservanza delle disposizioni del CCNL e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate.

Alla luce delle nuove disposizioni la **precompilazione delle domande** per l'annualità 2025 sarà possibile **dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024**.

Inoltre, tenuto conto del fatto che **per il settore turistico** viene inserito un nuovo click day il 1° ottobre 2025, la relativa precompilazione sarà possibile **dal 1° luglio al 31 luglio 2025**.

A tale riguardo, si ricorda che le quote di ingresso e le date dei click day per il 2025 sono già stati fissati dal DPCM 27 settembre 2023. In particolare:

- ➤ dalle ore 9:00 del 5 febbraio 2025 possono essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia;
- dalle ore 9:00 del 7 febbraio 2025 possono essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali e settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria;
- ➤ dalle ore 9:00 del 12 febbraio 2025 possono essere inviate le domande per i lavoratori stagionali agricolo e primo invio per il settore turistico e alberghiero (70% quote).
- ➤ dalle ore 9:00 del 1° ottobre 2025 invio riservato al solo settore turistico- alberghiero e riferita al 30% delle quote già assegnate al settore per il 2025.

Il decreto **aumenta** infatti le **quote** riservate ai lavoratori **stagionali** per l'anno 2025, che passano complessivamente da 93.550 a **110.000** (47.000 per il settore agricolo e 37.000 per quello turistico).

Sempre in via **sperimentale per il 2025** il decreto prevede l'ingresso di lavoratori stranieri, nel limite massimo di **10.000 quote**, da impiegare nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria **esclusivamente nei confronti di grandi anziani (ovvero ultraottantenni) o persone con disabilità**.

Per la nuova quota, che si aggiunge alle 9.500 quote già previste per il 2025, viene tuttavia prevista una diversa procedura in virtù della quale le richieste di nulla osta possono essere presentate esclusivamente per il tramite delle agenzie per il lavoro ovvero delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.

Anche per la presentazione di tali domande il click day è fissato al 7 febbraio 2025.

Nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, i lavoratori stranieri possono esercitare solo le attività di assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o di persone grandi anziani. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi 12 mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare dell'ITL.

Allo scadere dei 12 mesi in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato) è richiesto allo SPI un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote.

Le nuove norme, inoltre, reintroducono per il 2025 il **limite massimo di 3 richieste** di nulla osta presentate da datori di lavoro come **utenti privati**, e quindi che non si affidano all'intermediazione delle organizzazioni datoriali.

<u>Tale limite non si applica alle richieste di nulla osta presentate tramite le organizzazioni datoriali o i professionisti di cui alla legge n. 12/1979</u>, soggetti chiamati a garantire un numero di richieste proporzionale al reddito d'impresa e ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore d'attività dell'impresa.

Si segnala, infine, che il provvedimento prevede, **per i lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio** di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o priva dei requisiti di legge, la **non applicazione della procedura di silenzio assenso** per il rilascio del nulla osta al lavoro.

Infatti, trascorsi di regola 60 giorni (termine ridotto a 20 giorni per il lavoro stagionale) dalla presentazione delle domande di nulla osta al lavoro senza che siano emerse ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso.

In base alla modifica introdotta, per l'assunzione dei lavoratori dei Paesi che verranno individuati con un apposito decreto del Ministero degli Esteri, la procedura del rilascio automatico del nulla osta non sarà possibile e lo stesso potrà essere rilasciato solo dopo le verifiche effettuate dalla Questura e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In via transitoria, nell'attesa dell'adozione del decreto ministeriale, l'eliminazione del silenzio-assenso si applicherà fin da subito ai cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka e si estenderà anche alle domande di nulla osta presentate nel 2024 e per le quali non è stato ancora rilasciato il visto di ingresso.

(Fonte: Decreto Legge n. 145/2024 G.U. n. 239 11 ottobre 2024)